

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I
PRESTATORI DI LAVORO**

Decorrenza	ORE 24:00 del 30.06.2010
Scadenza	ORE 24:00 del 30.06.2011

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma: 1
---	-------------------

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per Contraente	L'Azienda ASL n° 5 di Oristano che stipula il contratto di assicurazione, per conto proprio e per conto delle altre persone assicurate
-Per Assicurazione	il contratto di assicurazione
- Per Polizza	il documento che prova l'assicurazione
- Per Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione - l'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano; - il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, i Revisori dei Conti, i Componenti del Comitato Etico, i Dirigenti e i dipendenti nonché tutti i soggetti non dipendenti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte dall'Azienda per compiti istituzionali.
- Per Assicurato aggiuntivo	Le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente alle quali è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale, in quanto soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Gli assicurati aggiuntivi potranno esercitare i diritti nascenti dal contratto unicamente per il tramite della Contraente stessa;
- Per Società	l'impresa assicuratrice
- Per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Sinistro	la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il tempo di validità dell'assicurazione fermo restando quanto previsto all'art. 3) della presente polizza.
- Per Richiesta di risarcimento	Qualsiasi citazione o chiamata in giudizio, o altra comunicazione scritta di richiesta danni o con la quale venga asserita una responsabilità per i danni subiti, inviata all'Assicurato.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.

Timbro e Firma:

2

- Per Sinistro in serie	più richieste di risarcimento provenienti da soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro
- Per Sinistro RCO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' assicurazione.
- Per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- Per Cose	sia gli oggetti materiali che gli animali
- Per Franchigia/Scoperto	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato
- Per Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose
Per danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compreso il danno alla salute, il danno biologico, morale ed esistenziale.
Per danno materiale	Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.

Timbro e Firma:

3

<p>- Per Fatti/circostanze noti</p>	<p>Per Fatti/circostanze noti si identificano:</p> <p>1) Tutti quegli eventi avversi (evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale ed indesiderabile) che presentino contemporaneamente tutte le cinque seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Concentrazione cronologica di accadimento (ci si può riferire ad eventi verificatisi durante il periodo di retroattività previsto in polizza);b) Seriali (almeno 5 accadimenti);c) Univocità eziopatogenetica;d) Oggetto di indagine interna e/o esternae) Noti alla Direzione aziendale per il tramite di comunicazione scritta; <p>2) Qualunque altro evento di una particolare gravità dalla cui analisi interna possa essere ragionevolmente dedotta una responsabilità dell'Assicurato.</p>
-------------------------------------	--

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.

Timbro e Firma:

4

1) Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato salve le esclusioni espressamente indicate.

L'attività dell'Assicurato riguarda:

l'erogazione e la gestione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente legislazione prevede possano essere effettuati dall'Assicurato quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo:

- Attività ospedaliera
- Attività ambulatoriale
- Attività diagnostica strumentale
- Attività chirurgica
- Attività di guardia medica
- Attività di terapia intensiva ed anestesiologicala
- Attività di analisi chimiche e microbiologiche
- Attività trasfusionale
- Attività intramuraria;
- Servizio di emergenza territoriale
- Servizio di assistenza domiciliare integrata
- Centri Psichiatrici e/o riabilitativi
- Farmacia
- Ecc..

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e/o giuridiche) e può svolgere anche attività di sperimentazione e/o ricerca.

L'Assicurato può inoltre avvalersi delle prestazioni di terzi (persone fisiche e giuridiche), di altre strutture sanitarie, di cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie strutture a fini didattici e di ricerca.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2) Somme e rischi assicurati

La Società assicuratrice _____, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme (massimali):

2.1) Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

<p>Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.</p>	<p>Timbro e Firma: 5</p>
--	---

Euro 2.500.000,00 per ogni persona e

Euro 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose

2.2) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)

Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 2.500.000,00 per ogni persona

2.3 Massimale aggregato: Euro 15.000.000,00 il massimale aggregato è il limite di indennizzo cumulativo per l'insieme di tutti i sinistri relativi a una stessa annualità assicurativa, qualunque sia il numero dei danneggiati e in relazione a tutte le garanzie prestate.

3) Inizio e termine della garanzia – disciplina della responsabilità

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere:

- durante il periodo di validità della garanzia e cioè dalle ore 24:00 del 30.06.2010 alle ore 24:00 del 30.06.2011;
- in epoca antecedente alla data di effetto della presente polizza ma non prima del **31.12.1999** (*Retroattività decennale*)
- Al riguardo le parti si danno reciprocamente atto che per le richieste relative a fatti accaduti prima della decorrenza della presente polizza, la presente assicurazione opererà come di seguito descritto:
 - a) se il rischio non fosse garantito in precedenti assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette assicurazioni non esistessero;
 - b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base a precedenti assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previste fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle precedenti assicurazioni, nei limiti e alle condizioni tutte della presente polizza.
- La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato entro **tre mesi** dalla cessazione del contratto, determinata da qualsiasi circostanza non escluso il recesso per sinistro, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza compreso il periodo di retroattività. (*Postuma tre mesi*).
- La garanzia si intende estesa anche alla copertura di sinistri derivanti da Fatti/circostanze già noti (secondo la individuazione riportata nelle "definizioni") all'Assicurato o al Contraente

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.

Timbro e Firma:

6

prima della data di stipulazione della presente polizza purchè non ricadenti nella copertura di precedenti polizze.

Si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale comunicazione dell'avvio di indagine penale in relazione ai danni per i quali è prestata l'assicurazione, nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ad ogni norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

4) Assicurati Aggiuntivi

a) Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge o altra disposizione normativa obbligatoria impone al Contraente l'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.

b) Qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta l'estensione della qualifica di assicurato nel contesto contrattuale:

a titolo esemplificativo e non esaustivo il personale appartenente alle seguenti categorie:

- personale medico e sanitario a rapporto convenzionale
- personale universitario convenzionato
- personale a contratto, inclusi i medici contrattisti
- medici specialisti in formazione
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile
- assegnisti, borsisti e tirocinanti
- volontari in genere

In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati, i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.

5) Durata del contratto. Decorrenza della garanzia. Recesso.

Il contratto ha la durata di 12 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2010 e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo, senza necessità di disdetta.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma: 7
---	--

Le parti si riservano la facoltà di rinnovare alla scadenza la polizza agli stessi patti e condizioni per un periodo fino ad ulteriori 12 mesi, su richiesta della Contraente con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di recesso per sinistro è inoltre facoltà della Contraente, richiedere alla Società con un preavviso non inferiore a 30 giorni, una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo fino a 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

6) Premio . Pagamento del premio.

Il premio annuo lordo, comprensivo di imposte e tasse, pari ad Euro _____ è fisso per tutta la durata del contratto e non è soggetto a regolazione.

Il premio è suddiviso in due rate di pagamento, con scadenza al 30 Giugno e al 31 Dicembre dell'annualità in corso. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c la Contraente è tenuta al pagamento delle rate di premio entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine. La garanzia si intende sospesa soltanto in caso di mancato pagamento nel suddetto termine di 60 giorni e a partire dalle ore 24,00 del 60° giorno e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

7) Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

8) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti di legge, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie .

9) Altre assicurazioni. Operatività delle garanzie

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma: 8
---	-------------------

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri; solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se dette assicurazioni non esistessero.

10) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico;
- di minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'assicurato da parte della Magistratura competente

11) Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza semestrale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla scadenza semestrale in cui la circostanza aggravante si è verificata.

12) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma: 9
---	-------------------

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

13) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Oristano.

14) Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

15) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente /Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

16) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge

17) Ripartizione dell'assicurazione e delega (opzionale - valida in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, notifica di solleciti, chiamate in garanzia ed altri atti giudiziari e stragiudiziali) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile La cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	10
---	-----------------	----

18) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

19) Larga tolleranza

Dato il sistema amministrativo accentrato dell'Assicurato, la Società concede ampia tolleranza per la presentazione delle denunce dei danni e delle limitazioni temporali previste dalle condizioni di polizza.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I – GARANZIE RCT/RCO

20) Oggetto dell'Assicurazione**20-A) Responsabilità civile verso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

20-B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.

Timbro e Firma:

11

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti tutti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto della Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non è operante per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per la garanzia RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale.

21) Delimitazioni di garanzia

Danni da sindrome di immunodeficienza acquisita

Per i danni provocati a terzi, siano o meno degenti, dall'insorgenza o aggravamento della malattia la massima esposizione della Società sarà pari ai massimali di polizza per uno o più sinistri verificatisi in tempi diversi, aventi la stessa origine.

Per tale rischio il massimale RCT per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite per ogni anno assicurativo.

Rischio sangue

La responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi conseguenti alla raccolta o all'utilizzazione, distribuzione, cessione del sangue, delle sue componenti, dei suoi preparati o derivati è coperta con un limite per ogni anno assicurativo pari ai massimali di polizza.

Si intendono altresì compresi i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purché eseguite dal personale del centro.

La garanzia si estende alla Responsabilità Civile personale degli addetti ai centri trasfusione nello svolgimento delle loro mansioni.

Per tale rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite per ogni anno assicurativo.

22) Novero dei terzi

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma: 12
---	--------------------

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, limitatamente alla garanzia RC verso prestatori di lavoro di cui all'art. 20-B) che precede. Si precisa comunque che detti dipendenti, ed il legale rappresentante, sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

23) Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- 23.1) Da furto, salvo quanto in seguito derogato.
- 23.2) Cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l'eccezione del sangue e degli emoderivati che possono essere ceduti a terzi, anche attraverso la banca del sangue.
- 23.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità all'art. 122 del D. Lgs. 209/2005, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.
- 23.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
- 23.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

- 23.6) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma: 13
---	---

- 23.7) Derivanti da organismi geneticamente modificati e bioingegneria.
23.8) Responsabilità derivanti dall'asbesto.
23.9) di natura estetica e fisiognomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti di natura estetica, limitatamente alle pretese derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento stesso all'impegno o promessa di risultato eventualmente assunti dall'Assicurato.

24) Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie prestate con la presente polizza, l'assicurazione comprende anche:

- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati o loro porzioni, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Si comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle relative attrezzature ed impianti compresa l'attività di direzione dei lavori affidata ai dipendenti dell'Ente, nonché la responsabilità che può derivare all'Ente in relazione alla committenza a terzi dei lavori stessi purché in conformità a quanto disposto dalla legge 494/1996;
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o uso di attrezzature mediche, scientifiche, sanitarie e di altre attrezzature in genere, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature simili, anche se di proprietà di terzi; l'assicurazione è prestata anche per la R.C. derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di apparecchiature sanitarie distribuite a domicilio dei pazienti (ad es. ventilatori polmonari).
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche e al D.L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" e al "Datore di Lavoro" nominati dall'Assicurato ai sensi della legge 626 e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e ai "Coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ai sensi della Legge n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi , utenti delle strutture o altri dipendenti, in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi, nonché la responsabilità civile derivante da fatti connessi alle attività ai sensi di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall' art. 8 della legge medesima compresa la responsabilità civile personale. La presente garanzia è prestata nell'ambito

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	14
---	-----------------	----

del massimale indicato in polizza, fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 600.000,00 per ciascun sinistro e annualità assicurativa;

- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
- la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e gestione delle aree di parcheggio all'interno del nosocomio, compresi i danni agli autoveicoli anche di proprietà dei dipendenti (con esclusione di quelli provocati dalle autovetture stesse e quelli da mancato uso); dalla proprietà e gestione dei luoghi di sosta per bambini e altri simili servizi accessori.
- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici e/o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e di altri istituti a carattere scientifico, con esplicita esclusione della R.C. professionale dei soggetti utilizzatori. In caso di corresponsabilità tra i suddetti enti e l'Assicurato, si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà. Resta comunque esclusa la R.C. di enti convenzionati e/o autorizzati in relazione alla gestione diretta dei reparti di ricovero.
- la garanzia è altresì estesa ai borsisti, tirocinanti, specializzandi, volontari, quando operano sotto la diretta responsabilità dell'azienda assicurata nell'ambito dei reparti dati in gestione;
- la garanzia è operante anche per la RC derivante dalle attività svolte dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività c/o soggetti pubblici e privati;
- la garanzia è estesa alla RC derivante all'Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con il suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e collaboratori stessi.
- La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione e utilizzo, all'interno dei luoghi dove si svolgono le attività indicate in questa polizza, di mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi anche se guidate da persone non munite della prescritta patente di abilitazione.
- La responsabilità dell'Ente e del personale incaricato in qualità di "Custode dei beni giudiziari" in base all'art. 1766 del C.C. e seguenti e all'art. 609 del C.P.C.
- La Responsabilità civile derivante dall'esercizio, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, di centri di raccolta del sangue e trasfusionali, distribuzione ed utilizzo del sangue ed emoderivati, espianti e trapianti degli organi e loro conservazione.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	15
---	-----------------	----

- La garanzia è operante per i fatti commessi da pazienti psichiatrici assistiti nelle strutture sanitarie della Contraente o commessi durante il periodo di dimora presso famiglie affidatarie o durante tirocini lavorativi presso aziende private o centri.
- La Responsabilità civile derivante dall'esercizio di asili nido, corsi di istruzione professionale o di formazione.

25) Estensioni di garanzia

25.1) Responsabilità personale e professionale

La garanzia copre la Responsabilità personale e professionale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

La garanzia copre la Responsabilità personale e professionale dei medici, dei sanitari e del personale tutto, anche non dipendente, utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato, compresa la libera professione intramuraria e compreso il personale volontario che presta cioè la sua opera gratuitamente.

La presente estensione di garanzia opera con esclusione di dolo e colpa grave dei soggetti sopra indicati, salvo il caso di adesione alla "Garanzia facoltativa colpa grave medici ed altro personale" di seguito descritta.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale dei collaboratori (dipendenti e non) della Contraente che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni o specifici contratti e accordi stipulati con l'Assicurato o la Contraente stessa.

Si precisa che l'assicurazione sarà operante ancorché le persone assicurate non siano più alle dipendenze o non operino più per o nella Azienda Sanitaria al momento del sinistro.

25.2) Danni da attrezzature cedute in comodato

A parziale deroga dell'art. 23) Esclusioni l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall'Assicurato a qualsivoglia titolo.

25.3) Cose dei dipendenti

L'assicurazione è estesa alle cose dei dipendenti o da loro detenute, per danni subiti in occasione di servizio, ferma l'esclusione di cui all'art. 23.1).

25.4) Somministrazione e/o distribuzione prodotti medicinali

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	16
---	-----------------	----

A parziale deroga dell'art. 23) Esclusioni, la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione e/o distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, galenici effettuato dalle farmacie interne. La garanzia comprende inoltre la responsabilità derivante dalla distribuzione, utilizzazione di apparecchiature e protesi, escluse quelle in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate.

25.5) Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 23) Esclusioni, la garanzia comprende, fino a concorrenza di **Euro 10.000,00** per sinistro, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.

La presente estensione di garanzia è operante anche per la sottrazione, distruzione, deterioramento, smarrimento di materiale protesico e odontoiatrico.

La presente estensione di garanzia è inoltre valida anche nei confronti del personale dipendente in servizio nei reparti di accettazione e psichiatria

L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato. La presente garanzia vale fino a concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

25.6) Attività intramuraria

L'assicurazione è estesa all'attività intramuraria libero professionale del personale dirigente medico e del ruolo sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività nonché del personale del comparto di supporto. La garanzia si intende confermata esclusivamente per danni materiali a persone e a cose in relazione all'attività sanitaria svolta, ed è operante anche quando sia svolta all'esterno presso altre strutture.

25.7) Appalto/subappalto/RC incrociata

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

25.8) RC gestione rifiuti

La garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi.

La garanzia è operante inoltre per l'eventuale Responsabilità derivante all'Assicurato per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti, (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od inquinamento dell'ambiente, a condizione che il

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	17
---	-----------------	----

conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

25.9) Responsabilità Civile da fonti radioattive

A parziale deroga dell'art. 23) Esclusioni, la Società risponde dei danni cagionati a terzi/dipendenti per effetto della detenzione ed uso di fonti radioattive, di radiofarmaci, di apparecchiature a raggi X e di altre apparecchiature (ad es. la Tac, PET, RMN, ecc.).

La validità della garanzia è subordinata all'osservanza delle norme che regolano la detenzione e/o uso di dette fonti.

25.10) Trasporto materiale radioattivo

La Garanzia è estesa anche al rischio della R.C.T. derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. N° 209/2005 e ss.mm.ii. , è obbligatoria l'assicurazione.

25.11) Responsabilità civile del comitato etico - Sperimentazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato alle condizioni tutte di polizza, in quanto qui di seguito non espressamente derogate, a favore dei componenti il Comitato Etico dell'Ente Contraente, istituito in conformità alle disposizioni del DM 15.07.1997 e successive modifiche, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali inerenti le sperimentazioni svolte presso le strutture del Contraente, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto del Ministero della Sanità 18.03.1998 recante le linee guida per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati etici.

La Garanzia è estesa anche al rischio della R.C. derivante all'Assicurato per danni provocati a seguito di sperimentazione, autorizzata e svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, effettuate su pazienti consenzienti.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale 17/12/2004 in materia di sperimentazioni spontanee, la garanzia è estesa anche al risarcimento di eventuali danni cagionati dall'attività di sperimentazione a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori non industriali della sperimentazione.

La garanzia è operante in caso di sperimentazioni spontanee non sponsorizzate, condotte secondo le indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso: "off label").

L'assicurazione è inoltre operante per le sperimentazioni di dispositivi medici (ex decreto legislativo 46/1997), dispositivi impiantabili attivi e apparecchiature medicali, cellule staminali e cellule e tessuti bio-artificiali, da utilizzare sull'uomo.

Ad integrazione di quanto disposto dalla presente estensione di garanzia restano esclusi i danni imputabili a:

- violazione da parte dell'Assicurato di norme, leggi, regolamenti;
- a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al Decreto del

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	18
---	-----------------	----

Ministro della Sanità 18.03.1998 di cui al punto che precede;

La presente estensione di garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione durante l'espletamento della sperimentazione clinica, o comunque, entro 3 anni dalla cessazione della sperimentazione stessa, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto. La Società si riserva di valutare caso per caso eventuali periodi superiori a quello sopraindicato, qualora l'Assicurato ne faccia espressa richiesta.

Il massimale per sinistro indicato nella presente polizza rappresenta anche la massima esposizione della Società per sinistro che resta a tutti gli effetti unico in caso di responsabilità concorrente o solidale di più assicurati. In caso di responsabilità concorrente o solidale con soggetti non assicurati ai sensi di polizza, la garanzia sarà operante esclusivamente per la quota di danno imputabile agli assicurati in ragione della gravità della propria colpa.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più richieste di risarcimento che:

- a) anche se pervenute all'Assicurato in tempi diversi, siano riferibili alla medesima sperimentazione
- b) comunque originate siano pervenute all'Assicurato in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per polizze di durata inferiore all'anno – nell'intero periodo di assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima sperimentazione, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute successivamente alla cessazione della sperimentazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 14.07.2009, si conviene quanto di seguito descritto:

- per le sperimentazioni iniziate dopo l'entrata in vigore del suddetto Decreto (14 marzo 2010), la presente assicurazione opererà esclusivamente per quelle richieste di risarcimento non altrimenti indennizzabili ai sensi di eventuali polizze stipulate dall'Assicurato per i singoli protocolli;
- rimane confermata l'operatività della presente assicurazione per tutte le sperimentazioni, rientranti o meno nel suddetto Decreto, iniziate prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (14 marzo 2010)

25.12) Esercizio Laboratori

La garanzia è estesa anche al rischio RC per danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività.

25.13) S.S.U.E. 118

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	19
---	-----------------	----

La garanzia copre la responsabilità civile e professionale di tutti gli addetti, dipendenti e non della Contraente, al Servizio di Emergenza-Urgenza 118, coordinato e diretto da AREU 118, per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, entro i limiti dei massimali della presente polizza.

26) Limiti di risarcimento

26.1) Per danni a cose in consegna e custodia, trasportate, caricate e scaricate massimo risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro ed anno.

26.2) Per danni a cose di terzi da incendio massimo risarcimento Euro. 1.500.000,00 per sinistro ed anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio, purché valide ed operanti.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

27) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente ed in ogni caso entro 60 giorni lavorativi. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Per “venuto a conoscenza del sinistro” si intende il momento in cui la richiesta di risarcimento è pervenuta all’Ufficio Protocollo della Contraente.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società solo i sinistri:

a) se rientranti nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) i casi:

- in cui vi sia una richiesta di risarcimento da parte di terzi;
- in cui sia in corso un’indagine penale disposta dalla Magistratura.

In tutti gli altri casi di incidenti la cui comunicazione pervenga alla Contraente la stessa è esonerata dal presentare denuncia alla Società restando la Contraente stessa impegnata a mettere a disposizione della Società, la documentazione relativa al danno in caso venga avanzata una richiesta di risarcimento.

b) se rientranti nella garanzia RCO i casi:

- di morte
- quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest’ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall’Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.

<p>Il concorrente, ai sensi dell’art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d’Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.</p>	<p>Timbro e Firma: 20</p>
--	--

28) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

All'atto dell'apertura del sinistro la Società provvederà a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni al Contraente il numero attribuito.

I sinistri verranno gestiti presso un unico Centro Liquidazione Danni.

L'istruzione dei sinistri prevederà il coinvolgimento diretto della Direzione Sanitaria del Contraente e del Gruppo di lavoro per la Valutazione Sinistri (G.V.S.), composto da professionalità con competenze medico-legali e giuridico-assicurative di cui la Contraente è dotata. Il G.V.S. avrà lo scopo di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con la Società, le eventuali tesi difensive e la possibilità di transazione con la/le parte/i danneggiate nell'ipotesi in cui, fatte le necessarie valutazioni, se ne ravvisi l'opportunità e l'utilità.

La Società si impegna altresì a garantire la propria presenza a periodiche riunioni del G.V.S. anche successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, al fine di garantire una continuità al lavoro effettuato anche per i sinistri che, alla data di cessazione del Contratto, non abbiano ancora trovato una compiuta definizione. Tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri per i quali l'Assicurato riterrà necessario il confronto congiunto con la Società.

La Società dall'accensione del contratto e alle scadenze quadrimestrali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, causa, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo ed elettronico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di violazione degli obblighi precedentemente descritti la Contraente si riserva la facoltà di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali, commisurate alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per inadempienza.

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	21
---	-----------------	----

Gli importi delle eventuali penali saranno prelevati dall'Ente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte

29) *Gestione delle vertenze di danno*

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, con le modalità sotto descritte, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di almeno quattro legali di cui due indicati dal Contraente, con esperienza nel settore sanitario fra i quali la Società potrà scegliere il legale di fiducia da designare.

Potranno far parte del pool anche due medici legali individuati di comune accordo tra le parti, tra i quali la Società potrà scegliere il soggetto da incaricare di volta in volta.

I legali incaricati si impegneranno a trasmettere alla Assicurata una puntuale informativa dei passaggi salienti dei processi in corso, relazionando sulle difese della controparte, sugli esiti delle udienze e sulla conseguente assegnazione a sentenza.

30) *Specifiche*

In considerazione delle procedure previste in tema di Gestione del Rischio Clinico, che prevede la segnalazione e la registrazione di eventi avversi a scopo di analisi e prevenzione del rischio, si precisa che non potrà essere opposta all'Assicurato l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1892, 1893, 1895 c.c. in casi di sinistri regolarmente denunciati nei termini indicati al precedente art. 3 della presente polizza, che siano connessi a tali eventi avversi.

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

LA CONTRAENTE ASL N°5 ORISTANO

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente polizza:

Art. 3) Inizio e termine della garanzia – disciplina della responsabilità

Art. 5) Durata del contratto. Decorrenza della garanzia. Recesso.

Art. 13) Foro competente

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:	22
---	-----------------	----

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

LA CONTRAENTE ASL N°5 ORISTANO

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.

Timbro e Firma:

23

Sezione II – Estensione di Garanzia - Colpa grave medici ed altro personale

L'assicurazione oggetto della presente Sezione è stipulata dalla Contraente in nome e per conto delle persone assicurate, così come di seguito definite.

Ai sensi dei vigenti CCNL la presente polizza assicura il personale appartenente al ruolo della dirigenza medica e veterinaria, sanitario, tecnico, professionale e amministrativa ed il personale del comparto appartenente alla cat. D della Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano per quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali o per danni cagionati a cose, compresi gli animali, di terzi in conseguenza di un fatto commesso con “colpa grave” durante l'esercizio dell'attività professionale sia durante l'orario di lavoro che durante lo svolgimento di attività libero professionale in regime intra-murario.

La garanzia s'intende operante:

- in caso di azione diretta del terzo danneggiato;
- per l'Azione di rivalsa esercitata da parte dell'Impresa di Assicurazioni o dell'Azienda Sanitaria Contraente, a seguito di sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

La presente sezione è operante nei limiti e in base alle norme contrattuali previste dalla polizza base di cui forma parte integrante.

La Società rinuncia pertanto ad esercitare, nei confronti del personale che abbia aderito alla presente garanzia e corrisposto il relativo premio addizionale, il diritto di rivalsa alla stessa spettante unicamente in caso di colpa grave escluso il caso di dolo.

Vertenze – Spese legali

Si applica il disposto dell'art. 29 della polizza. La Società potrà acconsentire alla nomina anche di legali e tecnici di fiducia della persona assicurata, su motivata richiesta di quest'ultima e a condizione che non sussista conflitto di interessi con la Contraente. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società assicuratrice e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal citato art. 29.

Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Limiti di indennizzo

La garanzia viene prestata per ciascun assicurato fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza.

Altre Assicurazioni

Si esonera il Contraente /Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla Compagnia di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di esistenza di altra assicurazione contratta dall'Assicurato per lo stesso rischio, si intende operante l'art. 1910 del C.C..

Pagamento del premio

Premesso che la presente sezione è stipulata dalla Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano in nome e per conto dei soggetti interessati che rivestono la qualifica di assicurati con adesione alla

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:
---	-----------------

presente, il premio lordo annuo pro capite da porsi personalmente a carico di ciascun assicurato, distinto tra le seguenti categorie, è stabilito nella seguente misura:

- > Dirigenti : Euro _____
- > Personale del comparto con qualifica non dirigenziale: Euro € _____

La presente sezione può essere estesa anche al personale del ruolo sanitario, tecnico e professionale che darà la propria adesione, in rapporto di collaborazione a tempo determinato che concorre a pieno titolo all'attività dell'Azienda.

Inclusione ed esclusione dalla garanzia

L'Assicurazione s'intenderà operante, sin dalla data di decorrenza riportata in polizza, per tutti gli assicurati che abbiano dichiarato la propria adesione alla Contraente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Limitatamente agli assicurati che abbiano dichiarato alla Contraente la propria adesione oltre il 60° giorno dalla decorrenza riportata in polizza l'Assicurazione avrà effetto:

- dalle ore 24 del giorno in cui è stata protocollata da parte del Contraente la richiesta di adesione a fronte di un premio in ragione di 1/365 dei giorni residui alla scadenza annuale di polizza.

Si precisa che, in caso di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o trasferimento ad altra Azienda Sanitaria la garanzia resterà operante, anche successivamente alla cessazione entro i termini di validità temporale della polizza. Il premio relativo al periodo assicurativo in corso alla data di cessazione del rapporto di lavoro o pensionamento è dovuto per intero dall'Assicurato e resta acquisito dalla Società.

La Compagnia emetterà apposita appendice in cui verranno indicati i nominativi di coloro che hanno aderito.

Il relativo premio dovrà essere versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice da parte del Contraente.

Durata dell'assicurazione

La presente "Garanzia Facoltativa" ha la medesima durata del contratto RCT/O come indicato in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Nell'ipotesi in cui venga esercitata la facoltà di rinnovo prevista nell'art. 5 della polizza l'adesione da parte dell'assicurato si intende rinnovata, salva la facoltà di rescindere dal contratto con formale comunicazione inviata all'ufficio Protocollo del Contraente almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

IL CONTRAENTE ASL N°5 ORISTANO

Il concorrente, ai sensi dell'art.1341 del C.C., dichiara di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale d'Appalto in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.	Timbro e Firma:
---	-----------------